

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE

Tra

- l'A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto dr. Romano Ferrari, su delega del Direttore Generale dr. Adriano Giacoletto;

- con, per quanto di competenza, l'Ente Gestore dei Servizi Sociali C.I.S.S. - Zona Ossola (di seguito denominato semplicemente E. G.) con sede a Domodossola, in via Mizzoccola n. 28, n° codice fiscale 01606830030 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Mario Allegri;

e

il presidio socio assistenziale-sanitario Casa Assistenza Anziani con sede legale in Domodossola, Via Romita n°22 codice fiscale n° 00426370037 legalmente rappresentato dal Ing. Dario Bergamaschi, Dirigente del Comune di Domodossola;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario Casa Assistenza Anziani Samonini Rozio Balassi ubicato in Domodossola (VB), sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29.07.2009, adottata dal Direttore del Distretto di Domodossola è autorizzato al funzionamento:
 - o per n° 16 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia alta intensità assistenziale, n° 13 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia media intensità assistenziale per soggetti anziani non autosufficienti e 10 posti letto di residenzialità temporanea;
- l'indicato titolo autorizzativo quale R.A.F. è stato convertito in Residenza Sanitaria Assistenziale, con deliberazione del D.G. n. 287 del 08.10.2012, in attuazione della D.G.R. 30.07.2012 n. 45-4248;
- il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n° 708 adottato in data 06.12.2010 ed emesso dal Direttore Generale dell'ASL VCO è stato accreditato per i posti letto di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'E.G. delle funzioni socio-assistenziali suindicato intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto ovvero ad informare il comune competente che non abbia trasferito le competenze per gli interventi economici;

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 18 -15227 del 30/03/2005, nota alle parti in quanto pubblicata sul B.U.R.P. n° 14 del 07.04.2005 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

L' A.S.L. e l'E.G. si avvalgono del Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti per i seguenti posti letto:

- ☐ n° 16 (sedici) di tipologia alta intensità assistenziale comprendente anche l'alta intensità assistenziale incrementata
- ☐ n° 13 (tredici) di tipologia media intensità assistenziale comprendente anche la medio-alta intensità assistenziale

Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sociosanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale ed il modello organizzativo gestionale allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e l'E.G. possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e l'E.G. possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL., Comuni) è fissata in:

Intensità assistenziale	Tariffa complessiva 01.01.2013 – 31.12.2013
Alta intensità assistenziale	€/die 100,48
Media intensità assistenziale	€/die 81,20
Bassa intensità assistenziale	€/die 75,12

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

Intensità assistenziale	Quota sanitaria 01.01.2013 – 31.12.2013
Alta intensità assistenziale	€/die 54,26
Media intensità assistenziale	€/die 40,60

Bassa intensità assistenziale	€/die 37,56
-------------------------------	-------------

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'E.G. ovvero dal Comune competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

Intensità assistenziale	Quota alberghiera - assistenziale 01.01.2013 – 31.12.2013
Alta intensità assistenziale	€/die 46,22
Media intensità assistenziale	€/die 40,60
Bassa intensità assistenziale	€/die 37,56

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti, salvo diversa disposizione regionale, ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DFP (Decisione di Finanza Pubblica) nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziali pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 4.

7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo

restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C. C..

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'E.G. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'E.G.) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali

13. La struttura è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'A.S.L. verifica, in occasione di ogni pagamento alla struttura e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della medesima, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la struttura non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

14. La struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'A.S.L. e all'E.G. nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verbania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell'E.G. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1 bis. Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e all'E.G. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. e l'E.G., attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'E.G., attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'E.G. e più in particolare :

- o a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, dell'E.G.; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed all'E.G.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL e l'E.G., riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 100% di quanto stabilito come loro retta giornaliera

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 30.3.2005, n. 17-15226, o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per anziani è garantita dall'ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 e n. 39-9365 del 01.8.2008, All. 1, p.to 1.F.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226/2005, Allegato 1, p.to 2.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'A.S.L. e l'E.G. s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009

Art. 8 Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e l'E.G., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e l'E.G., in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9 Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'E.G.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato fatto salvo

quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Domodossola li _____

PER IL PRESIDIO

PER L'A.S.L.

**PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUN-
ZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**
